

Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte dello straniero coniugato con cittadino italiano

(Art. 5 della Legge n. 91/1992)

La possibilità per il cittadino (uomo o donna) straniero o apolide coniugato con cittadino italiano di acquistare la cittadinanza italiana viene disciplinata dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della Legge n. 91/1992.

In base all'art. 5 della Legge n. 91/1992 le condizioni fondamentali per poter richiedere la cittadinanza sono:

- residenza da almeno 6 mesi nel territorio, nel senso che l'istanza non può essere presentata prima che sia trascorso un semestre di residenza dalla celebrazione del matrimonio;
- 3 anni di matrimonio in mancanza di residenza in Italia;
- che non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussista separazione legale.

Nei casi di naturalizzazione, le pratiche istruttorie sono gestite dalla Prefettura: all'Ufficiale dello stato civile spetta il compito di fornire informazioni allo straniero interessato (**Mod. 2.I**) e, spesso, consegnare la modulistica occorrente (**Mod. 1.I**). Avvenuta la notifica del decreto, entro sei mesi, spetta all'Ufficiale di stato civile di ricevere il giuramento da parte dello straniero (**Mod. 3.I**), formando un atto di stato civile e di trascrivere il decreto.

L'articolo 10 della Legge n. 91/1992 infatti prevede: *Il decreto di concessione (o di conferimento) della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro 6 mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.*

L'acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.

Successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana sarà cura dell'interessato richiedere la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile (**Mod. 6.I**), a margine del quale sarà annotato l'avvenuto acquisto della cittadinanza (**Mod. 7.I**).

Nel caso in cui al cittadino sia stato attribuito alla nascita un cognome non conforme a quanto previsto dalla legislazione italiana ed il Ministero non abbia provveduto nel decreto a modificarlo, occorrerà correggere l'atto con la procedura di cui all'art. 98, comma 2 (**Modd. 8.I, 9.I, 10.I, 11.I**).

Se lo straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione è cittadino di uno dei seguenti Stati: Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Turchia, Belgio, Grecia e Portogallo per quanto previsto dalla Convenzione di Parigi del 10 settembre 1964, l'Ufficiale dello stato civile dovrà tempestivamente notificare l'avvenuto acquisto all'autorità straniera (**Mod. 12.I**).